

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)185

Vol. 1962/0047

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

III/COM(62)185 finale

Orig.: F

Bruxelles, 25 luglio 1962

RISERVATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento
o della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti
al commercio all'ingrosso

(Proposta della Commissione al Consiglio)

III/COM(62)185 finale

I. DIRETTIVA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE
DELLA LIBERTA' DI STABILIMENTO E DELLA LI-
BERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVI-
TA' PROFESSIONALI ATTINENTI AL COMMERCIO
ALL'INGROSSO

(Proposta della Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV, lettera A,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso;

Considerando che il commercio all'ingrosso rientra fra quelle attività per le quali la libertà di stabilimento costituirà un contributo particolarmente utile allo sviluppo degli scambi, e la cui liberalizzazione deve pertanto essere attuata al più presto, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1961 relativa all'acceleramento dell'attuazione del Programma generale in materia di stabilimento;

Considerando che per garantire la corretta applicazione della presente direttiva occorre determinarne il campo d'applicazione precisando ciò che si deve intendere per "attività attinenti al commercio all'ingrosso";

.../...

Considerando che il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e il commercio all'ingrosso del carbone sono esclusi dalla presente direttiva, giacchè tali attività dovranno essere liberalizzate, a norma dei Programmi generali, a una data posteriore;

Considerando che la libera prestazione dei servizi nell'attività del commercio all'ingrosso presuppone, quando la prestazione stessa implichi uno spostamento nel Paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore che dei salariati che lo accompagnino o agiscano per suo conto; che detti salariati, almeno quando soggiornino soltanto temporaneamente nel Paese del destinatario, conservano i loro legami economici e giuridici con il Paese del rispettivo datore di lavoro e possono pertanto esser dispensati fin d'ora dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro, ove e in quanto esso sia ancora richiesto per i lavoratori salariati;

Considerando d'altra parte che saranno adottate particolari direttive, applicabili in generale a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonchè, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi;

Considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri si preparano a mettere in vigore regolamentazioni di tale specie; che, pertanto, alcune misure transitorie, atte ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed al suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

.../...

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni indicate nel titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e al loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso elencate nello allegato I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppo ex 611.

2. Ai sensi della presente direttiva è commerciante all'ingrosso ogni persona fisica e ogni società che acquisti, a titolo abituale e professionale, merci in nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o a chi le trasformi, le utilizzi professionalmente e ad altri grandi utilizzatori. Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento, o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso. A norma della presente direttiva il commercio all'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

Articolo 3

La presente direttiva non si applica al commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, nè a quello del carbone.

Articolo 4

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni :

.../...

- a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel Paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei nazionali;
- b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) in Germania :

- il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi.
(Gew.O. § 55 d, testo del 5.2.1960 (BGBl I, p. 61, rettifica p. 92); regolamento del 30 novembre 1960 (BGBl I, p. 871).
- un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gew.O. e § 292 Aktiengesetz).

b) nel Belgio : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (arrêté royal n. 62 del 16.11.1939, arrêté ministériel del 17.12.1945);

c) in Francia : il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (décret-loi del 12.11.1938; décret del 2.2.1939, loi dell'8.10.1940, loi del 10.4.1954, décret n. 59-852 del 9.7.1959);

d) in Italia : l'ottenimento da parte dello straniero di un'autorizzazione speciale del questore per alcuni prodotti (T.U. delle leggi di P.S., articolo 127 - R.D. n. 773 del 18.6.1931);

.../...

- e) nei Paesi Bassi : il possesso del requisito della cittadinanza o del domicilio, richiesto da taluni regolamenti relativi all'ammissione all'attività professionale (Erkenningsreglementen) per l'accesso al commercio all'ingrosso di alcuni prodotti agricoli.

Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 6

Il Paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione esige dai propri cittadini la produzione di un'attestazione di buona condotta, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario, o di analogo documento. Qualora uno Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non sia stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento da parte dei beneficiari della presente direttiva.

Tali documenti, rilasciati dalle autorità del Paese di provenienza, sono ritenuti validi purchè di data non anteriore a tre mesi.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso qualsiasi di lavoro, i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamente nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva, ovvero effettuando la prestazione per suo conto.

.../...

Ciascuno Stato membro abolisce, nei loro riguardi, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dei servizi, le restrizioni che sono abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'attività del personale è temporanea quando non superi o i tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi.

Articolo 8

Entro il termine di sei mesi dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

N.B. A norma dell'articolo 191 del Trattato, le direttive hanno efficacia in virtù della loro notificazione agli Stati membri destinatari.

II. ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

1. Motivazione del progetto

- a) Il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento è stato adottato dal Consiglio il 18.12. 1961 a norma dell'articolo 54, paragrafo 1. Tale Programma prescrive al titolo IV - A (scadenzario) che l'eliminazione effettiva delle restrizioni alla libertà di stabilimento deve aver luogo entro la fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio per le attività di cui all'allegato n. I del Programma stesso. Tale allegato comprende, sotto il gruppo ex 611, le attività inerenti al commercio all'ingrosso (tranne alcune eccezioni (1)).
- b) Il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi che è stato pure adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961 rinvia, nel titolo V-C allo scadenziario previsto per l'attuazione del programma di stabilimento.
- c) In conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e dell'articolo 63, paragrafo 2, la Commissione ha l'onore di sottoporre al Consiglio una proposta di direttiva per l'attuazione delle disposizioni del Programma riguardanti dette attività.

A norma dei succitati articoli il Consiglio è tenuto a consultare, prima di adottare la direttiva a maggioranza qualificata, sia il Comitato economico sociale che il Parlamento Europeo.

(1) Commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e commercio all'ingrosso del carbone.

2. Precedenza della direttiva riguardante il commercio all'ingrosso

Sottoponendo al Consiglio la presente direttiva, la Commissione si conforma alla risoluzione del Consiglio stesso in data 18 dicembre 1961 relativa all'acceleramento della realizzazione del Programma generale (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 15.1.1962). In detta risoluzione il Consiglio invita la Commissione a sottoporgli, entro il termine più breve, proposte di direttive allo scopo di accelerare l'attuazione della libertà di stabilimento, specie per quanto riguarda le attività nelle quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile allo sviluppo della produzione e degli scambi.

All'atto dell'esame dello scadenziario e dell'adozione della risoluzione summenzionata, gli Stati membri hanno convenuto che le attività del commercio all'ingrosso devono essere liberalizzate con particolare sollecitudine (1). Lo sviluppo degli scambi commerciali fra gli Stati membri, già ottenuto mediante la riduzione dei dazi doganali e la soppressione delle restrizioni quantitative, può essere efficacemente favorito dalla soppressione, nelle attività professionali inerenti al commercio all'ingrosso, di tutte quelle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che si fondano sulla cittadinanza.

Ci si può fare un'idea dell'importanza economica del commercio all'ingrosso considerando, in base alle cifre relative alle imprese e alle cifre d'affari, la situazione attuale negli Stati membri.

3. Importanza del commercio all'ingrosso nei sei Paesi della C.E.E.

I. Repubblica federale di Germania

L'importanza considerevole che il commercio all'ingrosso ha nella Repubblica federale è dovuta al posto preponderante che esso occupa

(1) Documento del Consiglio 851 d/61 (E.S. 7) pagina 9

quale intermediario fra la produzione e il commercio al minuto, da un lato, e negli scambi interindustriali, dall'altro.

Nel 1959 sono stati recensiti 134.000 grossisti, di cui 54.000 nel commercio dei prodotti alimentari ed agricoli. In queste cifre sono compresi i raggruppamenti di acquisto e le catene volontarie che in questo Paese hanno avuto ampio sviluppo e che attualmente riuniscono più di un quarto dei commercianti al minuto. I loro settori principali sono quelli dell'alimentazione, in cui partecipano nella misura del 70% alle forniture, e delle ferramenta (53%).

Negli ultimi anni l'importanza del commercio all'ingrosso non ha cessato di aumentare. Dal 1950 al 1958 le persone occupate sarebbero passate (1) da 722.000 unità a 1.290.000, con un aumento dell'80%, mentre dal 1950 al 1960 la cifra d'affari totale aumentava del 180% raggiungendo, con 175 miliardi di marchi, il doppio di quella del commercio al minuto.

La media del personale occupato per ditta è di circa 10 unità, cifra che rivela la taglia relativamente considerevole delle imprese. In base alle dichiarazioni sulle cifre d'affari degli ultimi anni sembra che si possa concludere che si è rafforzata soprattutto la posizione delle imprese più importanti.

II. Paesi Bassi

Il tratto caratteristico del commercio all'ingrosso olandese è dato dal suo orientamento verso l'estero, che gli consente di realizzare importanti e numerosi affari di esportazione, di importazione e di transito.

Nel 1950, sono stati recensiti 38.000 grossisti (2) che davano lavoro in media a circa 5 persone; è lecito ritenere che questa cifra sia nel frattempo sensibilmente aumentata. Le imprese del commercio all'in-

(1) Secondo una stima della Federazione Tedesca del Commercio all'Ingrosso e del Commercio Estero.

(2) Le cifre indicate per i diversi Paesi comprendono i raggruppamenti di acquisto e le catene volontarie.

grosso hanno talvolta una taglia considerevole; 7.000 di esse avevano nel 1950 un numero superiore a 16 e una cinquantina occupava ciascuna più di 1.000 dipendenti.

Si deve rilevare che in nessun altro Paese le forme più evolute della distribuzione (aggruppamenti di acquisto e catene volontarie) hanno assunto l'importanza che hanno nei Paesi Bassi, dove riuniscono circa un terzo dei commercianti al minuto. Notevole è il fatto che esistano nei Paesi Bassi 17 catene volontarie contro 19 in Germania.

Lo sviluppo del commercio all'ingrosso è stato molto sensibile dopo il 1950. Sembra che la cifra d'affari complessiva sia passata, dal 1950 al 1959, da 13 a 35 miliardi di fiorini. Si tratta di un incremento veramente considerevole e merita altresì rilievo il fatto che la cifra di affari del commercio al minuto corrisponde soltanto alla metà di quella all'ingrosso.

III. Francia

In Francia il commercio all'ingrosso è di media importanza. Per il 1959 la cifra d'affari globale è stata stimata in 70 miliardi di NF, che rappresentano il 55% di quella del commercio al minuto, contro il 200% in Germania e nei Paesi Bassi.

Questa differenza dipende dal fatto che in Francia la funzione di esportatore è spesso svolta dai produttori stessi e che questi svolgono anche sul mercato interno funzioni di grossista per i propri prodotti.

La quota dei grossisti varia molto da un settore all'altro. Su 137.000 imprese all'ingrosso esistenti alla fine del 1960, 81.000 appartenevano ai settori agricolo e alimentare e 39.000 a quelli delle materie prime, delle automobili, delle ferramenta e delle forniture industriali. Nei settori tessile, dei cuoi e pellami e dei mobili la loro influenza è debole.

L'importanza media del commercio all'ingrosso in Francia si manifesta nella taglia relativamente bassa delle imprese che nel 1954 occupavano in media soltanto 3,6 dipendenti.

Il commercio francese si va orientando da qualche anno verso i raggruppamenti di acquisto e le catene volontarie, in continuo sviluppo; negli ultimi tempi si è inoltre manifestata una certa tendenza alla concentrazione.

IV. Belgio

Nel Belgio i grossisti esercitano la loro attività tanto nel commercio estero quanto nel commercio interno, ma la quota delle forniture dirette dal produttore al commerciante al minuto è relativamente considerevole. Per questa ragione la cifra d'affari del commercio all'ingrosso, stimata per il 1957 in 90 miliardi di franchi belgi, raggiunge appena la metà di quella del commercio al minuto.

Dal censimento del 1947 risultava che su 19.000 ditte di commercio all'ingrosso due terzi venivano gestite da commercianti che non occupavano alcun personale. La proporzione era la stessa per le 23.000 ditte classificate sotto la voce "Commercio misto all'ingrosso e al minuto". Tali cifre e la media di 3 dipendenti per ditta palesano la taglia ridotta di tali imprese.

Sebbene in via di sviluppo, i raggruppamenti di acquisto e le catene volontarie non hanno ancora molta importanza nel Belgio.

V. Italia

Il commercio all'ingrosso ha in Italia un'importanza assai limitata sia nelle relazioni commerciali con l'estero che all'interno, dove si ricorre frequentemente al più breve circuito produttore-dettagliante.

Molte ditte sono di modeste proporzioni ed hanno carattere familiare. Secondo l'ultimo censimento (1951), 50.000 di esse occupavano complessivamente soltanto 68.000 dipendenti.

Tuttavia alcuni indizi, come l'aumento del 45% del personale dipendente verificatosi dal 1951 al 1959, fanno pensare che in questo settore sia in atto un'evoluzione. Infatti alcune imprese hanno modificato la loro struttura e assunto del personale per ammodernarsi. Tuttavia i raggruppamenti di acquisto e le catene volontarie hanno ancora uno sviluppo molto scarso e alla fine del 1961 riunivano soltanto 12.000 commercianti al minuto.

VI. Lussemburgo

Nel Granducato del Lussemburgo l'esiguità del territorio ha esercitato un'influenza sulla formazione delle strutture del commercio all'ingrosso, favorendo lo sviluppo delle relazioni dirette fra produttori e dettaglianti, nonché fra produttori e consumatori. Inoltre, l'Unione doganale con il Belgio ha favorito l'intervento dei grossisti belgi.

Si spiega così la scarsa importanza del commercio all'ingrosso all'interno.

D'altra parte la posizione geografica del Lussemburgo, confinante con tre paesi industriali, ha consentito che si formassero e si sviluppassero commerci di importazione ed esportazione soprattutto nei settori delle materie prime e dei prodotti industriali.

Non v'è quindi da meravigliarsi se fra le 450 ditte all'ingrosso esistenti nel Lussemburgo, il 40% si occupa dei prodotti destinati all'industria, mentre la quota del commercio alimentare è soltanto del 28,5% e in osso sono occupate ditte di media importanza.

Mentre il loro numero è rimasto stabile dal 1954 al 1960, quello dei dipendenti è aumentato del 22% raggiungendo una media di oltre tre dipendenti per impresa.

Tendenza dell'evoluzione

Il commercio all'ingrosso subisce attualmente un'evoluzione profonda che attiene tanto alle sue forme quanto alle sue funzioni. Le organizzazioni commerciali stanno subendo una trasformazione strutturale profonda, particolarmente notevole dal 1950 in poi, e i canali tradizionali di distribuzione hanno perduto in parte notevole la loro importanza a vantaggio di altre vie di passaggio dei beni dalla produzione al consumo, più efficienti e meno onerose. Tali mutamenti interessano tutti gli stadi della distribuzione e soprattutto quello del commercio all'ingrosso ha subito trasformazioni considerevoli.

4. Attività non salariate del commercio all'ingrosso

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva è anzitutto necessario precisare quanto segue:

- che cosa s'intende per beneficiario?
- che cosa s'intende per attività non salariate?

- a) La direttiva non contiene un elenco particolareggiato dei beneficiari. L'articolo 1 rinvia al titolo I dei Programmi generali per evitare ripetizioni nelle direttive.
- b) Per definire le attività non salariate in parola, l'articolo 2, paragrafo 1, si riferisce al Programma generale che rinvia a sua volta, nell'allegato I, al gruppo 611 - commercio all'ingrosso - contenuto nella CITI (1).

(1) Classificazione internazionale tipo, per industria, di tutti i rami di attività economica (CITI), compilata dall'Istituto Statistico delle Nazioni Unite, Studi statistici, serie M, n.4, Rev. 1, New York, 1958.

Inoltre, la nozione di grossista è definita all'articolo 2, paragrafo 2, in cui se ne descrivono le attività economiche caratteristiche.

Detto paragrafo fornisce le più ampie precisazioni circa la clientela del commercio all'ingrosso. Questa comprende non solo altri grossisti e i dettaglianti, ma anche industrie trasformatrici, utenti professionali e altri grandi utenti. Le vendite agli agricoltori rientrano così nel concetto di commercio all'ingrosso, quando si tratta di merci che non sono destinate ad uso personale ma ad attività professionali.

Ma anche le vendite a mense, ospedali, amministrazioni, che costituiscono gli "altri grandi utenti" ai sensi dell'articolo 2, rientrano nelle attività del commercio all'ingrosso. La direttiva si applica altresì agli organismi autonomi, come gli uffici di vendita, ecc., specialmente istituiti dai produttori per smerciare i loro prodotti allo stadio del commercio all'ingrosso, non si applica però ai loro servizi di vendita.

- c) Il trattamento delle merci può' altresì rientrare nell'attività tipo del grossista, ma non deve avere carattere industriale. Dev'essere tuttavia un trattamento consueto nel commercio all'ingrosso di cui trattasi come, per esempio, il condizionamento, l'imbottigliamento, ecc.

5. Attività non salariate escluse

- a) Oltre a questa descrizione positiva, occorre indicare quelle attività del commercio all'ingrosso alle quali la direttiva non si applica. L'articolo 2 succitato esclude anzitutto quei commercianti o intermediari che non esercitano un'attività in nome proprio e per proprio conto, come per esempio il commissionario, i rappresentanti di commercio o il mediatore. Per queste professioni si dovrà emanare una direttiva speciale.

- b) Inoltre, l'articolo 3 menziona il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, nonché il commercio all'ingrosso del carbone. Per tali prodotti il Programma generale (prodotti farmaceutici, di cui all'allegato II: gruppo ex 6119; carbone, di cui all'allegato III ex 6112) prevede che la liberalizzazione avrà luogo in un secondo tempo. Per contro, il commercio all'ingrosso degli strumenti sanitari o chirurgici rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.
- c) L'articolo 3 non contiene alcuna disposizione relativa al commercio all'ingrosso delle armi e degli esplosivi. In effetti, questo commercio all'ingrosso non è automaticamente escluso dalla direttiva. Certo è che il Consiglio ha fissato, in data 15.4.1958, un elenco delle armi, delle munizioni e del materiale bellico, cui si applica l'articolo 221, paragrafo 1, comma b.

Tale elenco non è stato pubblicato. Gli Stati membri sono liberi di adottare le misure che vogliono nel campo della produzione e del commercio di questi prodotti, ma si tratta di una semplice facoltà. Il mantenimento, o il ripristino, di una discriminazione, sulla base dei capitoli relativi al diritto di stabilimento e ai servizi, contravverrebbe in sé al Trattato; essi sono ammissibili soltanto in base all'articolo 223. La direttiva non contiene pertanto alcuna proposta né positiva né negativa in merito a questa attività commerciale. Per contro, non si potrebbero ammettere le misure che riguardano "prodotti non destinati a fini specificamente militari" e che alterano le condizioni della concorrenza.

- d) L'articolo 3 non contiene neppure eccezioni per il commercio all'ingrosso delle merci soggette a monopolio.

Nel caso di un vero e proprio monopolio di commercio, né i nazionali né gli stranieri possono esercitare un'attività commerciale indipendente; non vi è pertanto discriminazione alcuna.

6. Restrizioni

La presente direttiva deve essere considerata come una misura centrale della soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi; essa dovrà venire integrata da altre direttive che saranno pubblicate separatamente.

Cio' vale per le restrizioni relative alla polizia degli stranieri, o per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi che riguardano l'oggetto e il supporto della prestazione o gli strumenti da questa usati (titolo V - A del Programma relativo alla libera prestazione dei servizi) o anche il trasferimento dei mezzi finanziari e il pagamento (titolo V - B).

Neppure i movimenti di merci e di capitali sono toccati dalla presente direttiva, giacché essi sono regolati da speciali disposizioni del Trattato. Ne consegue, per esempio, che le norme restrittive inerenti alla concessione delle licenze d'importazione, come quelle esistenti nella legislazione economica francese (decreto n. 47 - 1337 del 15 luglio 1947), o il decreto ministeriale belga del 28 dicembre 1961, non sono considerate come discriminazioni. In virtù di tali norme, le licenze d'importazione possono essere rilasciate soltanto a persone residenti nel Paese, e i grossisti che esercitano provvisoriamente la loro attività in questi Paesi si troverebbero quindi in una situazione meno favorevole.

Nell'articolo 4 è indicata una serie di casi citati a titolo non limitativo, nei quali la legislazione degli Stati membri contiene delle restrizioni. A questo proposito il paragrafo 1 insiste sul principio del trattamento nazionale degli stranieri e particolarmente sul divieto di qualsiasi pratica amministrativa discriminatoria. La Commissione presterà tutta la sua attenzione a questo problema, onde impedire che la libertà di stabilimento venga indirettamente ostacolata da decisioni discriminatorie, da esami del fabbisogno ecc.

Infine, le misure prese in virtù della presente direttiva troveranno un complemento nelle disposizioni comunitarie relative alle regole di concorrenza, poiché accordi fra le imprese possono rendere difficile l'accesso alla professione, senza contravvenire per questo agli articoli 52 e seguenti.

Le tessere per stranieri richieste in Francia e nel Belgio non dovranno essere sostituite da altre, se ci si attiene al Trattato, al Programma generale o alla direttiva. Infine, se si menzionano talune norme legislative olandesi, occorre osservare che il Governo olandese sta approntando una modificazione che ne elimina il carattere discriminatorio e che dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 1963.

7. Le disposizioni relative all'accesso all'attività di commerciante all'ingrosso, vigenti in alcuni Paesi, non si possono considerare come restrizioni discriminatorie, perché sono applicabili ai nazionali. Qualora esse rendano difficile ai cittadini di altro Stato membro l'accesso alla produzione occorre prevedere misure transitorie per facilitare l'accesso stesso in attesa di un coordinamento delle varie legislazioni nazionali. Tali misure saranno proposte in una direttiva separata (v. n.11).

8. Aiuti

Oltre alle restrizioni di cui all'articolo 4, l'articolo 5 prescrive (conformemente al titolo VII del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento) che gli aiuti vengano soppressi. Si tratta, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, comma h), di impedire che siano falsate le condizioni di stabilimento.

9. Onorabilità

L'articolo 6 mira a rendere più agevole ai cittadini degli Stati membri la prova della loro onorabilità. In Francia, per esempio, la legge del 30 agosto 1947 esige che chi esercita il commercio per professione

.../...

non deve aver subito alcuna condanna penale negli ultimi due anni, aver fatto fallimento, ecc. La nuova disposizione prescrive che i documenti del Paese d'origine rilasciati da un'autorità competente costituiscono una prova sufficiente per il Paese ospitante. Mentre, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le conoscenze tecniche - condizione preliminare dei titoli d'idoneità - possono essere confrontate fra esse e riconosciute reciprocamente, le esigenze soggettive non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1. Dato che non tutti gli Stati membri rilasciano estratti del casellario giudiziario, questa norma è assai importante in quanto ammette anche altri analoghi documenti, quali i certificati di buona condotta rilasciati dalla polizia e che anche i privati possono procurarsi. Inoltre, quando le disposizioni nazionali esigono, come in Francia, che l'interessato non abbia fatto fallimento, lo straniero deve produrne anche la prova. Ma anche in questo caso la prova gli deve essere agevolata.

10. Trattamento dei lavoratori dipendenti

L'articolo 7 mira a sopprimere talune restrizioni alla libera prestazione dei servizi che impediscono al prestatario di far eseguire un servizio dal suo personale. Casi analoghi di esercizio temporaneo dell'attività professionale possono verificarsi nel commercio all'ingrosso, dopo la vendita, per servizi di sistemazione, riparazione e per servizi alla clientela; rendere più difficile il compito del personale sarebbe danneggiare indirettamente l'imprenditore. Non si tratta qui di attuare la libera circolazione dei lavoratori, bensì di liberalizzare la prestazione dei servizi del lavoratore non salariato, liberalizzazione che si estende al suo personale, cioè ai suoi elementi esecutivi, ed è al medesimo titolo che altre misure gli consentono di portare con sé i suoi strumenti di lavoro.

Il personale è incluso nella liberalizzazione senza distinzione qualitativa, poiché le condizioni richieste agli articoli 48 e seguenti ("offerte di lavoro effettive") non sono soddisfatte e i lavoratori rimangono economicamente e giuridicamente legati al loro Paese senza che siano modificate le loro condizioni di impiego.

Cio' vale comunque allorché l'occupazione del salariato nel Paese del destinatario dei servizi è limitata a un tempo relativamente breve: tre mesi consecutivi, oppure periodi di più breve durata che non superino complessivamente i 120 giorni in 12 mesi.

Il fatto che il titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi contempli soltanto il personale di fiducia e il personale specializzato, non si oppone ad una disposizione come quella dell'articolo 7, dato che detto titolo II riguarda soltanto i problemi di entrata e di soggiorno.

La liberalizzazione della prestazione dei servizi esige che il lavoratore interessato non abbia l'obbligo di possedere un permesso di lavoro e che le altre restrizioni che gli impediscono di effettuare la prestazione al servizio del suo datore di lavoro siano, come per quest'ultimo, eliminate.

La liberalizzazione dei viaggiatori di commercio sarà d'altra parte effettuata in forza di una direttiva distinta, senza tener conto dell'attività del datore di lavoro.

11. Misure transitorie

All'atto dell'elaborazione della direttiva la Commissione ha esaminato, insieme con gli Stati membri, se siano necessarie misure, e quali, per il riconoscimento dei titoli e per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le attività attinenti al commercio all'ingrosso.

Dato che una regolamentazione di accesso all'attività che ponga condizioni di capacità tecnica esiste soltanto nei Paesi Bassi e limitatamente al commercio all'ingrosso di taluni prodotti agricoli, basterebbe proporre di agevolare l'accesso all'attività ai cittadini degli altri Stati membri che desiderino svolgere la loro attività in detto Paese.

Una legge per l'accesso all'attività è stata peraltro emanata recentemente nel Granducato del Lussemburgo (legge del 2 giugno 1962 che definisce le condizioni per l'accesso e l'esercizio di talune attività professionali nonché quelle per la costituzione e la gestione di imprese - "Mémorial" del 19 giugno 1962); essa entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. Le misure transitorie si estenderanno anche a questa regolamentazione dell'attività professionale.